

**Tribunale di Frosinone, P - Sentenza n. 2372 del 03.02.2023**

Estensore: *Fonte-Basso*

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - RICETTAZIONE - MANCATA GIUSTIFICAZIONE DEL POSSESSO DELLA COSA - PROVA DELLA CONOSCENZA DELLA ILLECITA PROVENIENZA

Risponde di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso. In tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione del possesso delle cose medesime, assolvendo non a onere probatorio, bensì a un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati dal giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento. La mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza. (Nel caso di specie, l'imputata non ha esibito alcuna documentazione che giustificasse la detezione della merce, né ha mai giustificato il possesso della merce contraffatta, al momento del sequestro o successivamente.)